# Regolamento d'uso Marchio

#### Art. 1 - Definizioni

**CNA Nazionale:** Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, associazione volontaria e senza scopi di lucro, con sede a Roma.

**Sistema CNA:** sistema confederale che si articola su tre livelli: CNA – Associazioni Territoriali (di seguito CNA Territoriali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi insieme alle Unioni CNA, a CNA Pensionati nonché agli altri raggruppamenti d'interesse riconosciuti dalla CNA, compongono il Sistema confederale (art. 3 statuto nazionale CNA).

**Statuto:** statuto nazionale della CNA approvato dall'Assemblea Nazionale il 26 marzo 2015.

**Regolamento Nazionale:** regolamento attuativo dello Statuto approvato dalla Direzione, così come prescritto dall'art. 31 dello Statuto stesso.

**Direzione:** organo della CNA Nazionale, previsto e disciplinato dall'art. 13 dello Statuto.

**Collegio dei Garanti:** organo della CNA Nazionale, previsto e disciplinato dall'art. 19 dello Statuto.

**Assemblea Nazionale:** organo della CNA Nazionale, previsto e disciplinato dagli artt. 11 e 12 dello Statuto.

**Marchio:** marchio d'impresa di proprietà esclusiva della CNA nazionale, rappresentato da un simbolo e da un logotipo, come descritti nella domanda di registrazione nr. BO2005C 00725, presentata, in data 06 luglio 2005, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito il Marchio). La registrazione è stata richiesta per le seguenti categorie merceologiche:

- Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati, libri, giornali e periodici; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine per scrivere ed articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese In altre classi); caratteri tipografici; cliches; strumenti per scrivere.
- Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio. La classe comprende anche servizi di

consulenza fiscale, amministrativa e del lavoro; contabilità; marketing; ricerche e studi di mercato; noleggio di distributori automatici; test psicologici per la selezione del personale.

- Classe 36 Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
- Classe 37 Costruzione; riparazione; servizi d'installazione; manutenzione.
- Classe 38 Telecomunicazioni.
- Classe 39 Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
- Classe 40 Trattamento di materiali; stampa (incluse litografie, offset e serigrafie), noleggio macchine per maglieria, servizi di fotocomposizione. Educazione, formazione; divertimento; attività sportive e culturali; fotografie, reportage fotografico, orientamento professionale. La classe comprende anche servizi cronisti, di traduzioni, interpretazione linguaggio mimico del sordomuti, realizzazione di videotape e di microfilm. Approvato Direzione Nazionale – 6 Aprile 2017
- Classe 42 Servizi nell'ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e di sviluppo; analisi e ricerche Industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer; consulenza ed assistenza legale.
- Classe 43 Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
- Classe 44 Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per uomini ed animali; servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura.
- Classe 45 Servizi personali e sociali resi da terzi per il soddisfacimento di bisogni personali; servizi di sicurezza per la protezioni di beni e dl individui.

**Beneficiari:** CNA Territoriali, CNA Regionali, Unioni CNA, CNA Pensionati, CAF CNA srl, CNA GSN srl, CNA Immobiliare, Fondazione ECIPA, Patronato EPASA-ITACO e i raggruppamenti d'interesse riconosciuti dalla CNA, Cna Professioni, Cna Bruxelles, previsti e disciplinati dallo Statuto.

**Licenza di utilizzo:** atto scritto mediante il quale la CNA Nazionale concede in via non esclusiva l'utilizzo del suo Marchio.

Licenziatario: soggetto a cui è stata concessa la licenza di utilizzo del Marchio.

**Licenziante:** CNA Nazionale, in quanto unica titolare del Marchio.

#### Art. 2 – Premesse

La CNA Nazionale è unica proprietaria del Marchio, avendolo creato ed utilizzato in via esclusiva e di cui ha chiesto la registrazione. La CNA Nazionale utilizza il Marchio e lo concede in via non esclusiva a tutti i soggetti del Sistema CNA nonché ad altri soggetti, con le modalità previste dal presente regolamento.

Il presente regolamento è redatto in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto, ed integra, per quanto ivi non previsto, le norme statutarie relative al marchio CNA.

#### Art. 3 - Concessione

La CNA Nazionale, allo scopo di promuovere lo sviluppo del Sistema CNA nel suo complesso concede gratuitamente ai Beneficiari in via non esclusiva l'utilizzo del Marchio nei modi e termini stabiliti dallo statuto e dal presente regolamento.

La durata della concessione è a tempo indeterminato; i Beneficiari hanno il diritto all'uso fintanto che sono parte del Sistema CNA.

La CNA Nazionale, in quanto unica titolare del Marchio, si riserva il diritto di revocare o sospendere l'utilizzo del Marchio ai Beneficiari nelle ipotesi di estromissione dal Sistema CNA, nonché nelle ipotesi previste dal Regolamento Nazionale, e ai Licenziatari, nei modi previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento.

I Beneficiari sono obbligati a segnalare per iscritto e tempestivamente alla CNA qualsiasi fatto o atto di terzi che costituisca violazione reale o temuta dei diritti sulla titolarità del Marchio nonché l'uso indebito da parte di terzi, contraffazioni o alterazioni da parte di altri beneficiari o licenziatari. La Licenziante e i Beneficiari sono tenuti alla reciproca collaborazione per quanto attiene alla tutela e alla protezione del Marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità della Licenziante nell'adozione di ogni misura ritenuta opportuna e necessaria ai fini di quanto sopra indicato.

## Art. 4 – Obblighi dei Beneficiari e dei Licenziatari

I Beneficiari e i Licenziatari riconoscono il prestigio e la rinomanza del Marchio e si impegnano pertanto all'utilizzo dello stesso, nello svolgimento delle rispettive attività, con la massima cura ed attenzione.

I Beneficiari appongono, accanto al Marchio, la loro denominazione conformemente alle previsioni dello Statuto. Approvato Direzione Nazionale – 6 Aprile 2017. In ogni caso tutte le attività svolte dai Beneficiari e dai Licenziatari utilizzando il Marchio debbono essere realizzate e promosse con modalità tali da non recare pregiudizio o turbativa alla reputazione, al prestigio, ed all'immagine della Licenziante.

I Beneficiari e i Licenziatari tengono comunque indenne la Licenziante da eventuali pregiudizi e/o pretese avanzate da terzi nei loro confronti in relazione od in conseguenza di attività, fatti o atti in cui vi è stato l'utilizzo del Marchio.

# Art. 5 – Licenza non esclusiva e divieto subconcessione

Il diritto di utilizzo del Marchio si intende conferito limitatamente alle attività che i Beneficiari direttamente e/o indirettamente svolgono in conformità all'art.

2 dello Statuto. Per le attività che esulano dall'ambito dell'art. 2 dello Statuto è fatto divieto all'uso del Marchio salvo espressa autorizzazione della Direzione.

I Beneficiari e i Licenziatari non possono in alcun caso o per qualunque ragione, concedere l'uso totale o parziale del Marchio a terzi, salvo espressa autorizzazione della Direzione. Ad eccezione di quanto previsto dal comma precedente, i Beneficiari possono concedere l'uso del marchio senza l'autorizzazione della Direzione a società da loro controllate (2359 c.c.), o in cui sono soci promotori (2337 c.c.).

#### Art. 6 - Nuovi Licenziatari

Nel rispetto e per il perseguimento degli scopi stabiliti nello Statuto, la CNA Nazionale può concedere l'uso del Marchio a soggetti, diversi dai Beneficiari. La Direzione delibera su richiesta motivata degli interessati in merito alla concessione del Marchio.

Il nuovo Licenziatario è tenuto al rispetto del presente regolamento e delle altre prescrizioni che la Direzione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di stabilire. Il nuovo Licenziatario utilizza il Marchio solo per le categorie merceologiche per cui è stata richiesta la registrazione. L'utilizzo al di fuori di tali categorie è vietato, salva espressa autorizzazione della Direzione.

# Art. 7 – Sanzioni per violazione del regolamento da parte dei Licenziatari

In caso di violazione delle norme dello statuto nonché di quelle del presente regolamento ed in ogni caso di indebito utilizzo del Marchio, la Direzione stessa può assumere nei confronti dei Licenziatari i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- sospensione dell'uso del MARCHIO per un periodo determinato, nei casi in cui la violazione delle norme dello statuto o del presente regolamento possa essere in breve tempo eliminata;
- revoca definitiva del MARCHIO negli altri casi.

Avverso le sanzioni il licenziatario può proporre motivato reclamo al Collegio dei Garanti, secondo il regolamento dello stesso. Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento sanzionatorio. La Direzione può concedere nuovamente l'uso del Marchio al Licenziatario a cui fu revocato.

# Art. 8 – Revoca e sospensione dell'uso del marchio nei confronti dei beneficiari.

Il diritto di utilizzo del Marchio è revocato di diritto con effetto immediato alle CNA Provinciali che siano state estromesse dalla CNA o che abbiano revocato l'adesione. L'impugnazione del provvedimento di estromissione con le modalità previste dallo Statuto, non sospende la revoca della licenza. Approvato Direzione Nazionale – 6 Aprile 2017.

La Direzione, nelle ipotesi di cui all'art. 19 del Regolamento Nazionale, allorché delibera la revoca delle funzioni di rappresentanza politica ovvero la sospensione di qualsiasi attività associativa nei confronti delle CNA Regionali, dispone nei confronti delle stesse la sospensione dell'uso del Marchio. La Direzione stabilisce pure i modi e termini per la riammissione all'uso del marchio.

La Direzione, in relazione a comprovate situazioni di gravi e pregiudizievoli comportamenti abusivi nell'uso del Marchio da parte dei Beneficiari, può assumere nei loro confronti provvedimenti di sospensione temporanea nell'uso del marchio, fino al ripristino del rispetto delle norme del presente regolamento.

### Art. 9 - Sanzione per uso difforme del marchio

L'uso del marchio in modo difforme, con scritte e caratteri diversi, utilizzando colori diversi, immagini diverse, definizioni diverse o con aggiunte di testo, rispetto a quanto previsto nello statuto nazionale e dal presente regolamento è punito con una sanzione di 25.000 € per ogni annualità di infrazione, quando non rimossa ai sensi, dell'ultimo comma del seguente articolo.

La sanzione sarà recuperata in compensazione tramite accordi afferenti il tesseramento o le quote della bilateralità, vigenti tra CNA Nazionale ed i beneficiari, è applicabile e sanzionabile ai beneficiari anche per infrazioni commesse dai soggetti indicati al comma tre del precedente articolo 5 . CNA Nazionale, rilevato l'uso difforme del marchio, comunica al beneficiario, anche per i soggetti indicati al comma tre del precedente articolo 5, la contestazione e l'importo della sanzione che sarà definitiva se il beneficiario, entro 60 giorni dalla comunicazione, non modifica e rimuove o fa rimuovere la modalità contestata.

Le sanzioni sono applicate con gli stessi importi e quando possibile con le stesse modalità anche ai licenziatari.

### Art. 10 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è approvato dalla Direzione e modificato dalla stessa. Le modifiche sono comunicate a tutti gli interessati, per iscritto, stabilendo un congruo periodo per l'adeguamento alle nuove norme.